

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. 14

“Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e disposizioni sui provvedimenti in materia ambientale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

**Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione di impatto ambientale)**

Art. 1

Modifica all'articolo 14 della l.r. 11/2001

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001 n.11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“5. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltra prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale.”.

CAPO II

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

Art. 2

Validità temporale dei provvedimenti in materia ambientale

1. Le disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), si applicano anche in materia di validità temporale dei provvedimenti di valutazione ambientale comunque denominati e adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 GIU. 2021

MICHELE EMILIANO